

Verbale di accordo sindacale

L'anno 2023 il giorno 3 del mese di marzo alle ore 12.18 presso i locali della sede legale della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, si sono riunite:

- La Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito "FTBCC"), rappresentata dalla Delegazione Sindacale della medesima, nelle persone del Presidente della stessa, Enzo Stamati e degli ulteriori Membri della stessa Gianfranco Donato e Simone Pistelli, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della FTBCC del 28 febbraio 2023, assistita dal Vice Direttore Generale Alessandro Moretti e da Lorenzo Gerini e Diego Landi dell'Ufficio Consulenza Legale e Relazioni Sindacali della FTBCC medesima,
- FABI (di seguito "Sindacato"), in persona dei dirigenti sindacali Maurizio Nepi e Alberto Grassi in presenza, Paolo Cerrone, Daniela Piccini, Andrea Cafaggi e Fabio Rosignoli collegati in videoconferenza;
- FIRST-CISL (di seguito "Sindacato"), in persona dei dirigenti sindacali Marco Lenzini e Nicola Spinetti in presenza;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), in persona dei dirigenti sindacali Chiara Rossi ed Enrico Chiavacci in presenza;
- UGL CREDITO (di seguito "Sindacato"), in persona del dirigente sindacale Fabrizio Rossi collegato in videoconferenza;
- UILCA (di seguito "Sindacato"), in persona dei dirigenti sindacali Lorenzo Neri in presenza e Giovanna Cellini Degli Innocenti in videoconferenza;

Premesso che:

- a) in data 29 aprile 2014 è stato stipulato il Contratto di Secondo Livello Locale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo e delle aziende aderenti alla Federazione Toscana BCC (di seguito "CSLL");
- b) l'Allegato E al CSLL, denominato "*Regolamento del piano di provvidenze a favore del personale del settore Banche di Credito Cooperativo della Toscana per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi*", (d'ora in avanti "Piano delle Provvidenze") disciplina la concessione,

da parte delle BCC associate alla Federazione Toscana BCC (di seguito "Banche finanziatrici"), dei finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della "prima casa" da parte del personale delle aziende che applicano il CSLL;

- c) l'art. 11 del Piano delle Provvidenze recita espressamente che *"Il tasso sui mutui edilizi di cui al presente Piano di Provvidenze, limitatamente a euro 250.000, è pari al Tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dalla Banca Centrale Europea (BCE), tempo per tempo vigente"* (di seguito "Tasso BCE");
- d) a partire dal mese di luglio 2022 il Tasso BCE ha subito progressivi aumenti ed ha comportato un conseguente effetto incrementale sulla quota interessi dei finanziamenti concessi ai dipendenti in virtù di detto Piano delle Provvidenze;
- e) in data 15 febbraio 2023, su richiesta delle Parti Sindacali, si è svolto un incontro tecnico in cui queste ultime hanno avanzato alcune proposte per il calmieramento di detti effetti sui finanziamenti cui si applicano le suddette condizioni di cui al Piano delle Provvidenze (di seguito, "Finanziamenti");
- f) dette proposte, da inquadrare nell'ambito delle misure di welfare, sono oggetto di demando alla contrattazione di secondo livello in virtù di quanto previsto dal comma 1, secondo alinea dell'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 9 gennaio 2019 come modificato dall'accordo di rinnovo dell'11 giugno 2022 (di seguito "CCNL");
- g) ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 CCNL, come modificato dall'accordo del 13 maggio 2021, la FTBCC è competente a negoziare *"accordi per la disciplina relativa alla individuazione e fruizione dei beni e servizi di welfare di cui al secondo alinea del comma 1, dell'art. 29 del presente CCNL [...]"*.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue.

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 2. In via sperimentale, per la durata di un anno, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, per tutti i Finanziamenti concessi o deliberati alla data odierna ed al ricorrere delle condizioni sotto meglio specificate, sarà applicata una riduzione del tasso di interesse corrispettivo annuo pattuito sulla base del Piano delle Provvidenze (Tasso BCE). In virtù di tale riduzione, il tasso di interesse corrispettivo annuo applicato nel suddetto periodo, come misura di welfare aziendale, sarà il seguente:
 - a. se il Tasso BCE è pari o superiore al 3,00%: Tasso BCE ridotto di 1/3 del suo valore;
 - b. se il Tasso BCE è compreso tra 2,00% e 2,99%: tasso di interesse pari al 2,00%;
 - c. se il Tasso BCE è inferiore al 2,00%: applicazione del Tasso BCE.

Al termine del suddetto periodo temporale saranno automaticamente ripristinate le condizioni economiche relative al tasso di interesse corrispettivo già pattuite nei Finanziamenti.

3. La misura agevolativa oggetto del presente Accordo sarà concessa a fronte della presentazione alla Banca finanziatrice di una specifica ed espressa richiesta da parte dell'intestatario e/o degli eventuali cointestatari del Finanziamento - a decorrere dall'inizio della rata immediatamente successiva alla presentazione della domanda - ed a condizione che i richiedenti e/o gli eventuali cointestatari acconsentano espressamente, per lo stesso periodo temporale di applicazione dell'agevolazione, ad una riduzione del tasso di interesse creditore annuo applicato su tutti i rapporti di raccolta cd. "a vista" (conti correnti e depositi a risparmio non vincolati) intestati e/o cointestato agli stessi soggetti. Ciò qualora ai medesimi rapporti sia applicato un tasso di interesse creditore annuo pari o superiore al tasso di interesse corrispettivo applicato, tempo per tempo, al Finanziamento ai sensi del precedente punto 2. In tale ipotesi la riduzione del tasso di interesse creditore annuo determinerà l'applicazione a valere sui medesimi rapporti dello stesso tasso di interesse di cui al precedente punto 2.
4. L'agevolazione concessa con il presente Accordo si applica esclusivamente ai Finanziamenti concessi o deliberati fino alla data odierna al personale delle BCC e delle aziende cui si applica il CSLL.
5. Le Parti si incontreranno entro il mese di giugno 2023 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente Accordo e, su richiesta di una delle Parti, anche qualora intervengano eventi che ne giustificano il ricorso.

Letto, approvato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TOSCANA
BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UGL CREDITO

UILCA